
Direzione AMBIENTE

Settore Servizio Idrico Integrato

DETERMINAZIONE NUMERO: 58

DEL: 22 GEN. 2010

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1009

Legislatura: 8

Anno: 2010

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato "Calice", ubicato in localita' Boschetto, nel Comune di Domodossola (VB).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Domodossola (VB) e sentito il gestore operativo territoriale Idrablu S.p.A., con nota in data 22 maggio 2009, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato "Calice", ubicato in località Boschetto nella particella catastale n. 225 del foglio di mappa n. 68 censito al C.T. del medesimo Comune.

Con nota in data 2 settembre 2009 è stato richiesto al Proponente di fornire integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia e alcuni chiarimenti alla relazione agronomica propedeutica alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", con nota in data 3 novembre 2009, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto sopra richiesto.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima emunta e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma sub-rettangolare; l'area risulta recintata da una rete plastificata di altezza pari a 1,35 metri e coincide con la particella catastale n. 225 del foglio di mappa n. 68;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni. Nella parte occidentale, tale zona, termina in corrispondenza della barriera idrogeologica costituita dal versante roccioso impermeabile che delimita l'acquifero captato dal pozzo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Indagine idrogeologica per la delimitazione delle fasce di rispetto del pozzo comunale sito in località Calice – Fasce di rispetto – Tavola n. 5 bis – 2° aggiornamento: ottobre 2009 – scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Domodossola con deliberazione della Giunta Comunale n. 155, in data 27 ottobre 2009.

In merito alla proposta in argomento l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna (VB), con nota in data 1 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole condizionato all'adozione di disposizioni per la rimozione e la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati all'interno dell'area di salvaguardia. Nella medesima nota, la stessa ARPA, evidenziando l'elevato grado di vulnerabilità della falda, ha suggerito l'adozione di un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo alla captazione – protezione dinamica – così come definita dall'Allegato A dal Regolamento regionale 15/R del 2006.

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – Sede Operativa di Domodossola – con nota in data 26 novembre 2008, ha considerato esaustiva la documentazione fornita e non ha ravvisato elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia del pozzo, evidenziando che l'acqua captata dallo stesso risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano. Tuttavia, nella medesima nota, l'Azienda Sanitaria Locale ha suggerito alcune misure cautelative, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, in modo da proteggerla adeguatamente tramite impermeabilizzazione da possibili infiltrazioni di acqua dalla superficie;
- si provveda all'allontanamento delle acque meteoriche e di dilavamento dalle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea ferroviaria ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo individuati all'interno dell'area di salvaguardia laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione "agricola" ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una suscettibilità di contaminazione della risorsa massima (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con determinazione n. 92, in data 3 marzo 2008, la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore VII – Ambiente e Georisorse – ha autorizzato provvisoriamente la Società Idrablu

S.p.A., gestore operativo territoriale servizio idrico integrato, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo in argomento (portata massima pari a 38,00 l/s, volume massimo annuo pari a 650.000 metri cubi) ubicato in località Boschetto, nel Comune di Domodossola.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 25 giugno 2009.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che il pozzo in argomento rientra tra gli interventi del Piano d'Ambito, adottato con deliberazione n. 11, in data 15 settembre 2006, dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia in argomento è pari alla portata massima emunta;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e impermeabilizzata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli scarichi delle acque reflue urbane;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea ferroviaria Arona-Domodossola ricadente all'interno dell'area di salvaguardia;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità ai criteri di base di cui allo studio allegato alla domanda a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia del Verbano Cusio Ossola del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

vista la determinazione n. 92, in data 3 marzo 2008, con la quale la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore VII – Ambiente e Georisorse – ha autorizzato provvisoriamente la Società Idrablu S.p.A., gestore operativo territoriale servizio idrico integrato, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "Calice" (portata massima pari a 38,00 l/s, volume massimo annuo pari a 650.000 metri cubi) ubicato in località Boschetto, nel Comune di Domodossola;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Omegna (VB), in data 1 ottobre 2008 – prot. n. 113638;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – Dipartimento di Prevenzione – Sede Operativa di Domodossola, in data 26 novembre 2008 – prot. n. 96491/08 SIAN- GM/cs;

vista la nota della Società Idrablu S.p.A., gestore operativo territoriale del servizio idrico integrato, in data 15 gennaio 2008 – prot. n. 41;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 22 maggio 2009 – prot. n. 581/2009, di trasmissione degli atti della proposta in argomento;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Domodossola n. 155, in data 27 ottobre 2009, di approvazione della proposta di ridefinizione in argomento;

vista la successiva nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 3 novembre 2009 – prot. n. 1091/2009, di trasmissione delle integrazioni degli atti della proposta in argomento precedentemente richieste, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia e alcuni chiarimenti alla relazione agronomica propedeutica alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF);

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale denominato "Calice", ubicato nel Comune di Domodossola, è definita come risulta nella planimetria "Indagine idrogeologica per la delimitazione delle fasce di rispetto del pozzo comunale sito in località Calice – Fasce di rispetto – Tavola n. 5 bis – 2° aggiornamento: ottobre 2009 – scala 1:1.500", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 32,00 l/s.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole e zootecniche interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall'annata agraria successiva al presente provvedimento, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.
- d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
 - garantire la sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere impermeabilizzata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo agli scarichi delle acque reflue urbane;
 - provvedere alla raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche e di dilavamento della linea ferroviaria Arona-Domodossola e, se necessario, delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia;
 - provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito con frequenza da definire, il monitoraggio della qualità delle acque del rio Lancone, al fine di permettere

il controllo di possibili inquinamenti tali da provocare un degrado qualitativo del rio stesso e della falda freatica che alimenta la captazione.


- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Domodossola affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Torino, li 22 GEN. 2010

Il Dirigente del Settore
Ing. Orazio Ruffino





Regione Piemonte
Provincia del V.C.O.

CITTA' DI DOMODOSSOLA

Comune di Domodossola
N. Prot. 0019746 / 2009
Data 27/10/2009
Cat. 10 Cl. 01 Fasc.

	NUMERO PARTICELLE
ZONA A <i>Tutela assoluta</i>	Pro parte: Fg. 68 - Map. n° 225 Tutto: nessuno
FASCIA B Rispetto primaria o ristretta (60 giorni)	Pro parte: Fg. 62 - Map. n° 80, 81, 94, 95, 96, 100, 112, 113, 118, 119, 120, 171 Fg. 68 - Map. n° 50, 102, 103, 104, 142, 153, 154, 225 Tutto: Fg. 68 - Map. n° 101, 223, 226
FASCIA C Rispetto secondaria o allargata (365 giorni)	Pro parte: Fg. 61 - Map. n° 118, 126 Fg. 62 - Map. n° 52, 53, 55, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 147, 155, 156, 160, 171 Fg. 68 - Map. n° 50, 102, 103, 104, 142, 153, 154, Tutto: Fg. 61 - Map. n° 117 Fg. 62 - Map. n° 73, 97, 129, 130, 142


**INDAGINE IDROGEOLOGICA PER LA
DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO
DEL POZZO COMUNALE SITO IN LOCALITA' "CALICE"**

(D. Lgs. n. 152/2006, art. 94 - D.P.G.R. n. 15/R del 11-12-2006 - L.R. n. 22 del 30-04-1996)

**FASCE di RISPETTO
- Tavola n. 5 bis-**

Scala 1: 1.500

Data: giugno 2006
1° Aggiorn.: luglio 2008
2° Aggiorn.: ottobre 2009



dott. geol. F. D'Elia



Studio Geologico D'Elia
via Roma, 3/a - 28802 Mergozzo (VCO) - tel. e fax 0323/80206 - E-mail geodellia@tin.it

Dimensioni fascia rispetto primaria o ristretta "B" = 60 giorni


Y (m)	X (m)
0.0	+ 29.2 ± - 20.3
40.0	+ 47.4 ± - 29.0
80.0	+ 53.5 ± - 26.6
120.0	+ 57.9 ± - 26.6
190.0	+ 58.1 ± - 27.9
200.0	+ 49.5 ± - 25.5
+ 236.3 ± - 14.9	0.0

Dimensioni fascia rispetto secondaria o allargata "C" = 365 giorni

Y (m)	X (m)
0.0	+ 34.5 ± - 25.1
40.0	+ 51.5 ± - 32.3
80.0	+ 57.4 ± - 34.5
120.0	+ 60.7 ± - 36.3
160.0	+ 62.7 ± - 38.1
200.0	+ 63.4 ± - 39.6
240.0	+ 61.5 ± - 41.1
280.0	+ 56.0 ± - 42.5
320.0	+ 48.9 ± - 42.3
360.0	+ 38.6 ± - 42.1
400.00	+ 26.6 ± - 42.0
440.00	+ 10.6 ± - 29.6
+ 460.5 ± - 18.6	0.0

Legenda

- Ubicazione pozzo idropotabile
- Zona di tutela assoluta "A" (ZTA)
- Fascia di rispetto Primaria "B" (60 giorni)
- Fascia di rispetto Secondaria "C" (365 giorni)
- Tracciato rete fognaria
- Acque superficiali incanalate:
 - a) fondo rituale; b) cunettoni in c/s
- Vecchio fosso irriguo: a) scavato nel terreno b) con manufatto in c/s. c) intubato
- Vecchi fabbricati rurali in disuso, privi di allacciamento alla rete fognaria
- Zona di stazionamento mezzi agricoli
 - a) allevamenti zootecnici di bestiame di grossa taglia (bovini)
 - b) settori esterni adibiti a stabulazione
- Area di accumulo concimi e/o liquami zootecnici in vasca impermeabilizzata di contenimento
- Ferrovia Novara - Domodossola
- Strade pubbliche o private
- Divisione tra fogli catastali
- Indicazione di intervento per eliminazione centro di pericolo



Diserbo con prodotti essenti da classificazioni di pericolo

Riqualificazione o ripulitura area di stabulazione bestiame
 con apposizione o rilocalizzazione case o covoni mezzi agricoli

Opere di regolazione acque stradali

Fg. 68

